



Roma, 6.11.1989 19

*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*SA*  
Tutte le Direzioni Marittime  
Tutte le Capitanerie di Porto  
Tutti gli Enti Portuali  
LORO SEDI

*Processo 218  
4*

Divisione XVII *Sex*  
Prot. N° 5174161 *Allegati*  
A.2.6

*Richiesta al Foglio del*  
Dir. *Sex* N°

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime - Cauzioni -

Circolare N.253  
Titolo: Demanio Marittimo  
Serie: II

CAPITANERIA DI PORTO  
LIVORNO  
Prot. N. 21153  
Data 26 LUG. 1989  
Categ. *SA*

e p.c. Al Ministero delle Finanze  
Dir. Gen. Demanio - Div. V  
R O M A

Si fa seguito alla circolare n. 240 del 30.3.1988 concernente l'oggetto al fine di dirimere alcune perplessità manifestate da alcune capitanerie di porto e chiarire alcuni dubbi insorti in merito alla sua interpretazione.

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, con circolare n. 180122 del 3 gennaio 1949, indirizzata, tra gli altri, a tutte le Amministrazioni dello Stato, fornì alcuni chiarimenti in ordine al contenuto ed alla portata del D.P.R. 29.7.1948, n. 1309 che modificava gli articoli 54, 55, 56 e 57 del R.D. 23.5.1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con particolare riguardo alla possibilità di accettazione di cauzioni costituite da fidejussioni bancarie, rimanendo invariato il criterio del pagamento degli interessi nella misura del 5% sulla cauzione non versata in numerario.

Chiarì, lo stesso Ministero, con nota n. 124981 del 13 maggio 1948, l'obbligo - da parte del contraente con l'Amministrazione dello Stato, nel caso di accettazione di fidejussione bancaria - del versamento di un interesse pari alla differenza tra la misura del 5% ed il tasso di provvigione dovuto alla banca ovvero, in alternativa, l'obbligo di migliorare il prezzo di un'aliquota pari alla suddetta differenza.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - E.

*SA*  
*Q*



*Ministero  
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*Roma*, ..... 19 .....

*M.* .....

*Divisione* ..... *Sea* .....  
*Prot. N°* ..... *Allegati* .....

*Proposta al Foglio del* .....  
*Dir.* ..... *Sex.* ..... *N°* .....

OGGETTO: .....

2

In relazione ad un apposito quesito formulato da questa Amministrazione, l'Avvocatura Generale dello Stato, con consultazione n. 1223/58 del 22 luglio 1958, espresse il parere che l'art. 54 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato così come modificato dal D.P.R. 29.7.1948, n. 1309 e D.P.R. 22.5.56, n. 635, valesse "anche per quanto riguarda gli atti di concessione demaniale marittima" e ciò in quanto pur essendo esatta la distinzione giuridica fra il contratto di diritto privato e la concessione amministrativa non è "da farsi alcuna distinzione in base alla natura giuridica dell'obbligazione di pagamento ai fini della garanzia spettante all'amministrazione, dato che questa deve essere, in ogni caso, posta al riparo da perdite patrimoniali".

Concludeva l'Avvocatura Generale rammentando il miglioramento del prezzo di aggiudicazione quale condizione a cui subordinare l'accettazione della fidejussione bancaria.

L'espressione "miglioramento del prezzo di aggiudicazione" è stata interpretata, ove riferita alle concessioni demaniali marittime, nel senso dell'aumento della misura del canone demaniale e ciò ferma restando la possibilità alternativa del versamento della differenza tra il tasso del 5% e quello dovuto all'Istituto Bancario.

In tal senso si sono espressi sia il Ministero delle Finanze, con nota n. 73427/60 del 13 maggio 1961 che lo stesso Ministero del Tesoro con nota n. 182440 del 4.2.1976 con la quale, peraltro, lo stesso Dicastero ha espresso il proprio parere in ordine all'applicabilità delle previsioni dell'art. 54 del Regolamento di Contabilità di Stato, quale forma di garanzia consentita in via generale per i contratti dello Stato, anche alle concessioni demaniali marittime.

Le previsioni normative di cui sopra hanno quindi trovato la loro puntuale applicazione fino a quando non è stata promulgata la legge 10 giugno 1982, n. 348 che ha esteso a tutti i casi di obbligazioni contratte con lo Stato, il disposto dell'art. 6 della legge 10.12.1981, n. 741 concernente ulteriori norme per la accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche, nella parte in cui prevede che nel caso di prestazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

. / .

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.



Ministero della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, 19

All. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Dir. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 3 -


Nel senso sopraindicato si è espresso lo stesso Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con circolare n.59, prot. n.157067 in data 29.9.1987 indirizzata, tra gli altri, a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Ha precisato infatti, il suddetto Dicastero, che la legge 10.6.1982, n. 348 ha modificato conseguentemente il 1°, 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 54 del Regolamento di Contabilità di Stato mentre rimane invariato il 9° comma del medesimo articolo per ciò che riguarda la subordinazione dell'esonero dal versamento della cauzione ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Per tutto quanto precede si ribadisce che in caso di accettazione della cauzione prestata a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, al concessionario non dovrà essere richiesto alcun versamento di interessi, come a suo tempo previsto dalle disposizioni della circolare n. 160 del 14.4.1976 che, pertanto, devono intendersi abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to CILIBERTI

per copia conforme all'originale  
Capitano di Corvetta (CP)  
Giovambattista DOMINICI



DOM/ca  
ario/12

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8

C